Numero registro generale 16769/2020
Numero sezionale 1025/2023
Numero di raccolta generale 24893/2023
Data pubblicazione 21/08/2023

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Illustrissimi Signori Magistrati:

dott.ssa Antonietta Scrima - Presidente

dott. Marco Dell'Utri - Consigliere

dott.ssa Irene Ambrosi - Consigliere

dott. Marco Rossetti - Consigliere rel.

dott. Paolo Spaziani - Consigliere

Oggetto: assicurazione r.c.a. - *mala gestio* impropria - nozione

ha pronunciato la seguente

O R D I N A N Z A

sul ricorso n. 16769/20 proposto da:

-) **Generali Italia s.p.a.**, in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocato Sergio Campise in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

-) **Cittadino Sabrina**, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocato Natale Alessandro Missineo in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;

- controricorrente -

nonché

-) **Scardamaglia Antonio Fernando**, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Angelo Grandinetti in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;

- controricorrente -

nonché

-) **Saffioti Maria Cristina,** in proprio e quale erede di Vescio Gianluca e Vescio Matteo; **Vescio Antonio e Vescio Ilaria,** in proprio e quali eredi di Vescio Gianluca e Vescio Matteo; **Unipolsai Assicurazioni s.p.a.**;

- intimati -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro 15 gennaio 2020;

Firmato Da: GRAZIANI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: d5ac92004d0b2b537a6b0abe1b06c52 - Firmato Da: SCRIMA ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5ec99ccf44846092c81dabd4763b599e

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2023 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2004 si verificò un sinistro stradale che coinvolse tre veicoli:

a) un veicolo non identificato;

b) il veicolo Fiat Punto, di proprietà di Maria Cristina Saffioti, condotto da Gianluca Vescio e sul quale era trasportato Matteo Vescio, assicurato dalla Assitalia s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in Generali Italia s.p.a.);

c) il veicolo BMW 330 di proprietà di Antonio Fernando Scardamaglia, condotto dal medesimo, sul quale viaggiavano Sabrina Cittadino, assicurato dalla Aurora (che in seguito muterà ragione sociale in UnipolSai s.p.a., e come tale sarà d'ora innanzi indicata).

In conseguenza del sinistro Gianluca e Matteo Vescio morirono; Antonio Fernando Scardamaglia e Sabrina Cittadino rimasero feriti.

2. Dal sinistro scaturirono (nel 2007) le seguenti iniziative giudiziarie (per maggior chiarezza, tali iniziative vengono elencate in base ai soggetti che le hanno proposte, e non in base all'ordine con cui furono introdotte):

a) gli eredi di Gianluca e Matteo Vescio (e cioè la madre Maria Cristina Saffioti, il padre Antonio Vescio e la sorella Ilaria Vescio) domandarono il risarcimento del danno ad Antonio Fernando Scardamaglia ed alla Unipolsai;

b) Antonio Fernando Scardamaglia domandò il risarcimento del danno a Maria Cristina Saffioti, al suo assicuratore Assitalia (poi Generali Italia s.p.a.), ed alla INA Assitalia (poi Generali Italia s.p.a.) quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada;

c) Sabrina Cittadino domandò il risarcimento del danno a tutti e due i proprietari dei veicoli coinvolti e noti, ai rispettivi assicuratori (Assitalia e Unipolsai) ed all'impresa designata.

3. Tutte le domande vennero decise dal Tribunale di Lamezia Terme con sentenza 298/17.

Con tale sentenza il Tribunale, per quanto ancora rileva:

Firmato Da: GRAZIANI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: d5ac92004d0b2b537a6b0abe1b06c52 - Firmato Da: SCRIMA ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5ec99ccf44846092c81dabd4763b599e

-) escluse qualsiasi responsabilità a carico di Antonio Fernando Scardamaglia;

-) attribuì la responsabilità dell'accaduto per il 55% al conducente rimasto ignoto (e, per esso, all'impresa designata, e cioè Assitalia s.p.a.); e per il 45% a Gianluca Vescio (e per esso, al suo assicuratore r.c.a., e cioè Assitalia s.p.a.);

-) condannò la Assitalia s.p.a. quale assicuratore della r.c.a. di Saffioti, e la INA Assitalia quale impresa designata dal Fondo di garanzia, al pagamento in favore di Sabrina Cittadino e Antonio Fermando Scardamaglia:

a) del capitale rivalutato;

b) degli interessi compensativi calcolati sul capitale rivalutato anno per anno, secondo i criteri stabiliti da questa Corte con la sentenza 17.2.1995 n. 1712.

Nel compiere la suddetta liquidazione, il Tribunale rilevò che:

-) il massimale era capiente quanto al capitale;

-) il limite del massimale operasse solo per il capitale, non per il danno da mora (interessi compensativi). perché questi ultimi costituiscono un debito proprio dell'assicuratore, e non dell'assicurato.

4. La sentenza fu impugnata dalla Generali Italia (come s'è detto, successore per incorporazione della INA Assitalia s.p.a.), solo nella veste di impresa designata.

La società appellante sostenne che illegittimamente era stata condannata a pagare a tutti i danneggiati una somma che eccedeva di euro 103.930,87 il massimale di legge.

5. Con sentenza 15.1.2020 n. 39 la Corte d'appello di Catanzaro accolse solo in parte l'appello.

La Corte territoriale ritenne che:

-) sull'esistenza d'un colpevole ritardo (c.d. *mala gestio* impropria) da parte dell'impresa designata si era formato il giudicato interno, sia pure con riferimento alla domanda di risarcimento avanzata dai congiunti dei germani Vescio, dal momento che la Generali Italia non aveva impugnato la relativa statuizione adottata dal giudice di primo grado; ad

Firmato Da: GRAZIANI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: d5ac92004d0b2b537a6b0abe1b06c52 - Firmato Da: SCRIMA ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5ec99ccf44846092c81dabd4763b599e

integrazione della sentenza di primo grado, aggiunse che la c.d. *mala gestio* impropria ricorreva anche in relazione alla posizione degli altri danneggiati (Cittadino e Scardamaglia);

-) il danno da mora (c.d. interessi compensativi) imputabile all'assicuratore non fosse soggetto al limite del massimale;

-) in conto capitale la condanna dell'impresa designata era effettivamente eccedente il massimale, ma di soli euro 22.474,61.

5.1. Per giungere a questa conclusione la Corte d'appello ha così ragionato:

-) ha devalutato all'epoca del fatto i risarcimenti liquidati dal Tribunale al netto degli acconti e gli acconti pagati dall'impresa designata prima della sentenza di primo grado;

-) ha sommato tra loro i risarcimenti liquidati dal Tribunale *al netto degli acconti* e gli acconti pagati dall'impesa designata;

-) ha accertato che all'epoca del sinistro i risarcimenti complessivamente dovuti dall'impresa designata ammontavano ad euro 797.159,96, a fronte di un massimale di euro 774.685,35;

-) ha, di conseguenza, ridotto i risarcimenti applicando la regola proporzionale.

Per quanto in questa sede rileva, nel determinare la riduzione proporzionale del massimale, la Corte d'appello ha quantificato il credito risarcitorio di Antonio Fernando Scardamaglia e Sabrina Cittadino *alla data del sinistro* sommando:

a) il risarcimento come determinato dal Tribunale (e cioè al netto dell'acconto pagato stragiudizialmente dall'impresa designata);

b) l'acconto pagato stragiudizialmente dall'impresa designata.

6. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dalla Generali Italia s.p.a., con ricorso fondato su due motivi.

Hanno resistito con controricorso Sabrina Cittadino e Antonio Fernando Scardamaglia.

La Generali Italia, Cittadino Sabrina e Antonio Fernando Scardamaglia hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Firmato Da: GRAZIANI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: d5ac92004d0b2b537a6b0abe1b06c52 - Firmato Da: SCRIMA ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5ec99ccf44846092c81dabd4763b599e

1. Col primo motivo la società ricorrente prospetta congiuntamente sia il vizio di violazione di legge (è denunciata la violazione dell'articolo 2043 c.c.), sia il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.

Al di là di tali riferimenti, oggettivamente poco pertinenti, nella illustrazione del motivo si sostiene che la Corte d'appello sarebbe incorsa in un errore nei conteggi finalizzati alla ripartizione del massimale fra tutti i danneggiati.

Secondo la società ricorrente l'errore sarebbe consistito in ciò: la Corte d'appello, nel determinare il risarcimento dovuto ad Antonio Fernando Scardamaglia ed a Sabrina Cittadino, ha erroneamente *sommato* al credito liquidato dal Tribunale l'acconto da essi ricevuto stragiudizialmente nel 2006.

In tal modo il credito ad essi spettante è risultato maggiore del dovuto e, di conseguenza, la quota di massimale ad essi attribuita è risultata maggiorata.

Sostiene la società ricorrente che tale errore costituirebbe un "vizio logico" della sentenza, la quale "*non ha in sé alcuna motivazione o per converso non vi è un nesso di efficacia causale che giustifichi quanto deciso*" (così il ricorso, p. 31).

1.1. Il motivo è inammissibile in modo manifesto.

In primo luogo il motivo è inammissibile perché l'errore di calcolo non implicante un vizio logico di motivazione o la violazione di una norma giuridica trova rimedio o con la procedura per la correzione degli errori materiali (art. 287 cod. proc. civ.), o - qualora tale procedura non sia esperibile - con l'impugnazione per revocazione (così già Sez. 3, Sentenza n. 2651 del 27/10/1966, Rv. 325096 - 01; in seguito, *ex multis,* Sez. 1, Sentenza n. 12845 del 15/06/2005, Rv. 582137 - 01).

E nel caso di specie, secondo la prospettazione della stessa ricorrente, l'errore sarebbe consistito nel sommare, anziché sottrarre, ai crediti risarcitori di Cittadino e Scardamaglia gli acconti ricevuti: dunque un errore di calcolo, e non un vizio logico.

1.2. In secondo luogo il motivo è inammissibile per difetto di interesse, ex art. 100 c.p.c..

Firmato Da: GRAZIANI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: d5ac92004d0b2b537a6b0abe1b06c52 - Firmato Da: SCRIMA ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5ec99ccf44846092c81dabd4763b599e

La Generali è stata condannata a risarcire Cittadino e Scardamaglia in una duplice veste: sia quale impresa designata, sia quale assicuratore della r.c.a. del veicolo antagonista (la Fiat Punto di proprietà di Maria Cristina Saffioti).

Tuttavia né la duplicità della veste in cui la Generali Italia è stata condannata (quale impresa designata e quale assicuratore del corresponsabile), né la duplicità di titolo della condanna (quale garante dei danni causati dal veicolo sconosciuto e quale garante dei danni causati dall'assicurato corresponsabile) comportano, ovviamente, una duplicità del soggetto pagatore.

Il debitore resta sempre uno soltanto (la Generali Italia), che dell'uno e dell'altro titolo d'obbligazione risponde pur sempre col proprio patrimonio.

Se, quindi, per mera ipotesi teorica venisse a ridursi il debito della Generali quale impresa designata, poiché il credito dei danneggiati rimarrebbe ovviamente invariato, aumenterebbe *ipso facto* il debito della Generali quale assicuratore della Fiat Punto, posto che tutti i debitori sono stati condannati in solido.

Infatti, data una obbligazione di "100", sarebbe irrilevante per la società debitrice pagarne "20" quale impresa designata e "80" quale assicuratore del corresponsabile, piuttosto che il contrario.

Anzi, l'accoglimento del ricorso (e quindi l'incremento della quota di debito dovuta dalla Generali quale assicuratore della Fiat Punto) *nuocerebbe, invece di giovare* alla società ricorrente, per due ragioni.

1.2.1. La prima ragione è che per le somme pagate quale impresa designata la Generali ha diritto di rivalsa nei confronti del Fondo di Garanzia (art. 286, comma 2, cod. ass.). Se pertanto si riducesse l'obbligazione della Generali quale impresa designata, si ridurrebbe il diritto di rivalsa verso la Consap s.p.a., ed aumenterebbe per quanto già detto il debito che rimarrebbe a carico della Generali quale assicuratore del corresponsabile noto.

1.2.2. La seconda ragione è che per le somme pagate quale impresa designata la Generali ha diritto di rivalsa nei confronti del Fondo di Garanzia (art. 286, comma 2, cod. ass.), mentre per le somme pagate

Firmato Da: GRAZIANI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: d5ac92004d0b2b537a6b0abe1b06c52 - Firmato Da: SCRIMA ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5ec99ccf44846092c81dabd4763b599e

quale assicuratore della Fiat Punto avrebbe - nel caso di specie, in considerazione del fatto che il conducente Gianluca Vescio guidava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti - diritto di rivalsa solo nei confronti di una persona fisica.

1.3. In terzo luogo il motivo è inammissibile per difetto di interesse, ex art. 100 c.p.c., sotto altro profilo.

L'errore che secondo la Generali sarebbe stato commesso dalla Corte d'appello non riguarda la liquidazione del danno, ma riguarda la percentuale di ripartizione del massimale tra tutti i danneggiati.

In sostanza, la Generali assume che nella ripartizione del massimale tra tutti i danneggiati, a due di questi (Scardamaglia e Cittadino) sia stata attribuita un'aliquota superiore rispetto a quella che sarebbe stata corretta.

Se un ricorso di questo tipo fosse accolto, verrebbe a cadere ex art. 336 c.p.c. l'intero riparto del massimale: è infatti evidente che la riduzione della quota spettante a Scardamaglia e Cittadino avrebbe per conseguenza necessaria l'incremento della quota di massimale spettante agli altri danneggiati, che è una parte della sentenza *dipendente* da quella cassata.

Questi ultimi, però, non hanno impugnato nemmeno in via incidentale la sentenza d'appello, il che esclude il rischio che l'impresa designata possa essere condannata a pagare a tutti i danneggiati somme complessivamente eccedenti il massimale.

Pertanto, dato un massimale di "100" *che comunque deve essere pagato per intero*, essendo incapiente rispetto al danno, sarebbe irrilevante per l'assicuratore essere condannato a pagare 80 a Tizio e 20 a Caio, o viceversa.

1.4. Reputa il collegio doveroso rilevare che in ogni caso il motivo sarebbe *manifestamente* infondato nel merito, se del merito si fosse potuto discorrere.

La ricorrente infatti confonde due operazioni diverse, e cioè:

a) i criteri in base ai quali stabilire se il massimale sia capiente;

Firmato Da: GRAZIANI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: d5ac92004d0b2b537a6b0abe1b06c52 - Firmato Da: SCRIMA ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5ec99ccf44846092c81dabd4763b599e

b) i criteri in base ai quali ripartire il massimale incapiente tra i vari danneggiati.

1.4.1. La prima operazione va compiuta sommando tutti i danni causati dal sinistro, espressi in valori monetari omogenei.
La seconda operazione va compiuta con la consueta regola proporzionale, e cioè moltiplicando il massimale per il danno patito dalla singola vittima, e dividendo il risultato per l'importo complessivo di tutti i danni causati dal sinistro.
Nel caso di specie, poiché Cittadino e Scardamaglia avevano incassato un acconto prima della sentenza di primo grado, il Tribunale ha liquidato i danni ad essi spettanti al netto degli acconti (tanto si ricava dalla sentenza d'appello, p. 13, nota 1).
La Corte d'appello, di conseguenza, per stabilire quale fosse l'importo complessivo dei risarcimenti cui la Generali era tenuta, ha giustamente *sommato* il danno liquidato dal Tribunale (che non teneva conto degli acconti) con l'importo dell'acconto. L'uno e l'altro, sommati, rappresentavano il credito risarcitorio complessivo spettante ai danneggiati.

2. Col secondo motivo la società ricorrente lamenta la violazione degli articoli 128 e 283 del codice delle assicurazioni.
Nell'illustrazione del motivo si sostiene che:

-) erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto sussistere la responsabilità per *mala gestio* impropria dell'impresa designata nei confronti di tutti i danneggiati, "*in quanto tenuto conto dell'acclarato concorso di colpa non avrebbe dovuto riconoscere alcuna* mala gestio *da parte della compagnia"*;

-) erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto sussistere la *mala gestio* dell'impresa designata nei confronti di tutti i danneggiati, nonostante Cittadino e Scardamaglia non avessero formulato nessuna domanda in tal senso in primo grado, né proposto una impugnazione incidentale avente ad oggetto il riconoscimento della responsabilità ultramassimale dell'assicuratore.

Firmato Da: GRAZIANI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: d5ac92004d0b2b537a6b0abe1b06c52 - Firmato Da: SCRIMA ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5ec99ccf44846092c81dabd4763b599e

Va esaminata per prima, ex art. 276, comma 2, c.p.c., quest'ultima censura.

Essa è infondata.

2.1. La *mora debendi* dell'assicuratore della r.c.a. nei confronti del terzo danneggiato è spesso designata nella prassi forense e giudiziaria "*mala gestio* impropria": ma deve essere ben chiaro che questa espressione è puramente convenzionale e, essa sì, "impropria".

Infatti una "cattiva gestione" degli interessi altrui è concepibile unicamente nel rapporto tra assicurato ed assicuratore. Solo nell'ambito di questo rapporto è ipotizzabile una condotta colposa consistente nella malaccorta gestione degli interessi altrui.

Per questa ragione nel rapporto tra assicurato ed assicuratore mora e *mala gestio* sono concetti non coincidenti: la mora è l'effetto dell'inadempimento d'una obbligazione di dare; la *mala gestio* è invece l'inadempimento di una obbligazione di fare (la cura degli interessi dell'assicurato).

L'assicuratore che incorra nella *mala gestio* degli interessi dell'assicurato potrà essere tenuto al pagamento di somme eccedenti il massimale non solo a titolo di interessi, ma anche a titolo di capitale (l'esempio di scuola è quello dell'assicuratore che, rifiutando per colpa una vantaggiosa proposta transattiva avanzata dal danneggiato e contenuta nei limiti del massimale, finisca per lasciare l'assicurato, all'esito del giudizio, esposto alla pretesa del danneggiato per l'eccedenza del credito risarcitorio rispetto al limite del massimale).

2.2. Nel rapporto tra assicuratore della r.c.a. e danneggiato, per contro, l'assicuratore assume la veste di debitore, non di mandatario o gestore di affari altrui.

Pertanto la mora dell'assicuratore nell'ambito di tale rapporto non potrà mai comportare altre conseguenze che quelle di cui all'art. 1224 c.c.: e cioè l'obbligo di pagamento di somme eccedenti il massimale a titolo di interessi o maggior danno ex art. 1224 c.c., ma mai a titolo di capitale (principio, quest'ultimo, che questa Corte viene ripetendo ormai da vent'anni: così già, con grande chiarezza, Sez. 3, Sentenza n. 10725 del

Firmato Da: GRAZIANI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: d5ac92004d0b2b537a6b0abe1b06c52 - Firmato Da: SCRIMA ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5ec99ccf44846092c81dabd4763b599e

08/07/2003, nella cui motivazione si afferma che la responsabilità dell'assicuratore in mora nei confronti del danneggiato "*ritrae disciplina e contenuto dall'art. 1224 cod. civ., perché è obbligazione da ritardo nell'adempimento di una obbligazione pecuniaria e dunque da un lato trova il suo unico presupposto nella mora, dall'altro richiede la prova, quanto al danno, solo per la parte che eccede gli interessi di mora*") (da ultimo, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8676 del 17.3.2022).

La conseguenza è che il terzo danneggiato il quale intenda ottenere la condanna dell'assicuratore al pagamento del danno da mora (art. 1224 c.c.) non ha da formulare altra domanda che quella di pagamento degli interessi o del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c., eventualmente sotto forma di rivalutazione monetaria.

2.3. Ciò posto in diritto, rileva la Corte che nel caso di specie Sabrina Cittadino e Antonio Fernando Scardamaglia sin dal primo grado del giudizio chiesero la condanna sia della Assitalia quale assicuratore della r.c.a., sia della Assitalia quale impresa designata, al pagamento del capitale "*oltre interessi e rivalutazione*" (come si rileva dalle pp. 4 e 5 della sentenza di primo grado).

Il Tribunale, in accoglimento di tale domanda, condannò la Assitalia, nella duplice veste sopra indicata al pagamento:

a) del capitale rivalutato;

b) degli interessi compensativi calcolati sul credito rivalutato anno per anno dalla data del sinistro;

c) degli interessi legali dalla data della sentenza sul coacervo del capitale e del danno da mora;

così puntualmente applicando i princìpi stabiliti dalla già ricordata sentenza di questa Corte n. 1712 del 1995.

2.4. In primo grado, dunque, non vi fu né ultrapetizione, né violazione di legge.

Non vi fu ultrapetizione, perché tanto Sabrina Cittadino, quanto Antonio Fermando Scardamaglia formularono espressa domanda di condanna di Assitalia (nella duplice veste sopra indicata) al pagamento di capitale, interessi e rivalutazione.

Firmato Da: GRAZIANI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: d5ac92004d0b2b537a6b0abe1b06c52 - Firmato Da: SCRIMA ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5ec99ccf44846092c81dabd4763b599e

Non vi fu violazione di legge, perché il Tribunale giudicando come sopra ha puntualmente applicato il consolidato principio secondo cui "*quando l'assicuratore della r.c.a. sia tenuto al pagamento dell'intero massimale, e non adempia nei termini di legge, non può (…) più pretendere che le conseguenze della (sua) mora restino contenute nel limite del massimale. Quel limite, infatti, concerne una garanzia per fatto altrui, e cioè il risarcimento del danno causato dall'assicurato. Ma se l'assicuratore della r.c.a. debba versare alla vittima l'intero massimale e non lo faccia nei termini di legge, tale ritardo sarà imputabile a lui, non al fatto dell'assicurato.*

Pertanto (…) l'assicuratore in mora nel pagamento dell'intero massimale sarà tenuto a sopportare gli effetti della mora stessa senza limiti di sorta" (da ultimo, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8676 del 17/03/2022, Rv. 664608 - 01, ed ivi gli ulteriori riferimenti)

2.5. Che poi la condanna dell'assicuratore al pagamento di interessi e rivalutazione il Tribunale l'abbia chiamata (correttamente) "*mora*", e la Corte d'appello l'abbia chiamata (equivocando) "*mala gestio*" (così il § 2.5 della sentenza d'appello), questa è una questione solo nominalistica, che non muta la sostanza.

E la sostanza è che:

-) i due danneggiati chiesero la condanna dell'assicuratore a pagare interessi e rivalutazione;

-) il Tribunale condannò l'assicuratore oltre a pagare interessi e rivalutazione spiegando che per questi ultimi non opera il limite del massimale;

-) la Corte d'appello condivise il principio di diritto per cui il limite del massimale non opera per interessi e rivalutazione.

2.6. Per le ragioni appena esposte il motivo in esame è, altresì, infondato nella parte in cui sostiene che la Corte d'appello avrebbe modificato, in assenza di impugnazione, "*il capo della sentenza di primo grado che riconosceva* [agli odierni controricorrenti] *solo gli interessi senza alcuna mala gestio"* (così il ricorso, p. 31).

Firmato Da: GRAZIANI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: d5ac92004d0b2b537a6b0abe1b06c52 - Firmato Da: SCRIMA ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5ec99ccf44846092c81dabd4763b599e

Tale censura è infondata perché muove da un presupposto erroneo: e cioè che il Tribunale accordò a Sabrina Cittadino e Antonio Fernando Scardamaglia "solo gli interessi e non la *mala gestio*".

Affermazione, quest'ultima, doppiamente falsa, *in facto* ed *in iure*:

-) è falsa *in facto,* nella parte in cui sostiene che il Tribunale accordò agli odierni ricorrenti "solo gli interessi": il Tribunale invece, come già detto, liquidò ai due controricorrenti capitale, rivalutazione ed interessi compensativi (cfr. pp. 28, 29, 34 e 38 della sentenza di primo grado);

-) è erronea *in iure,* nella parte in cui continua a discorrere di "interessi" e di "mala gestio", trascurando del tutto il consolidato principio sopra richiamato, secondo cui gli interessi compensativi sono sempre dovuti dall'assicuratore al terzo anche oltre il massimale, *perché sono una conseguenza della mora dell'assicuratore*, e non del fatto illecito altrui.

Infatti quando l'assicuratore della r.c.a. sia tenuto al pagamento dell'intero massimale, e non adempia nei termini di legge, non può ovviamente più pretendere che le conseguenze *della sua mora* restino contenute nel limite del massimale.

Quel limite, infatti, concerne una garanzia *per fatto altrui*, e cioè il risarcimento del danno causato dall'assicurato.

Ma se l'assicuratore della r.c.a. debba versare alla vittima l'intero massimale e non lo faccia nei termini di legge, tale ritardo sarà imputabile a lui, non al fatto dell'assicurato.

Pertanto in virtù del principio di autoresponsabilità (per effetto del quale ciascuno deve sopportare le conseguenze giuridiche delle proprie azioni od omissioni) l'assicuratore in mora nel pagamento dell'intero massimale sarà tenuto a sopportare gli effetti della mora stessa *senza limiti di sorta*.

In questo caso, infatti, le conseguenze della mora scaturiscono *dall'inadempimento dell'assicuratore*, e non *dall'illecito dell'assicurato* (*ex permultis*, Sez. 3-, Sentenza n. 22054 del 22/09/2017, Rv. 646015-01; Sez. L, Sentenza 2525 del 06/03/1998, Rv. 513435-01; ma il principio è pacifico e risalente: così già Sez. 1, Sentenza n. 6356 del 09/12/1980, Rv. 410099 - 01).

Firmato Da: GRAZIANI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: d5ac92004d0b2b537a6b0abe1b06c52 - Firmato Da: SCRIMA ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5ec99ccf44846092c81dabd4763b599e

La Corte d'appello, pertanto, là dove ha affermato che "*ad integrazione della sentenza di primo grado occorre aggiungere che la mala gestio ricorre anche in relazione alla posizione*" di Sabrina Cittadino e Antonio Fermando Scardamaglia ha soltanto compiuto una affermazione giuridicamente insignificante, ma non ha riformato la sentenza di primo grado in assenza di gravame. In appello, infatti, a Sabrina Cittadino e Antonio Fernando Scardamaglia non è stato accordato nulla di più, a titolo di mora, di quanto non avesse già loro accordato il Tribunale.

2.7. Manifestamente infondata, infine, è l'allegazione della società ricorrente secondo cui nel caso di specie gli effetti della mora si sarebbero dovuti escludere (nonostante l'impresa designata avesse adempiuto la propria obbligazione, e per di più solo parzialmente, *dodici anni* dopo il sinistro) sul presupposto che alla produzione del danno avevano concorso sia il veicolo non identificato, sia il veicolo di Maria Cristina Saffioti.
A prescindere da qualsiasi rilievo sulla tempestività di tale deduzione, a tal riguardo basterà ricordare che:

a) l'impresa designata è costituita in mora *ope legis* allo scadere del termine di 90 giorni di cui all'articolo 148 codice delle assicurazioni;

b) l'esistenza di un concorso di colpa mai avrebbe potuto escludere o limitare la responsabilità dell'assicuratore nei confronti del terzo danneggiato, alla luce di quanto stabilito dall'articolo 2055 c.c.;

c) soprattutto, che il concorso di colpa di chicchessia era inopponibile a Sabrina Cittadino (terzo trasportato incolpevole) ed a Antonio Fernando Scardamaglia, la cui corresponsabilità nel sinistro era stata esclusa dal Tribunale con decisione non impugnata.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

3.1. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1

Firmato Da: GRAZIANI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: d5ac92004d0b2b537a6b0abe1b06c52 - Firmato Da: SCRIMA ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5ec99ccf44846092c81dabd4763b599e

quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

Per questi motivi

la Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna Generali Italia s.p.a. alla rifusione in favore di Sabrina Cittadino delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 7.655, oltre 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55, che si distraggono in favore dell'Avv. Natale Alessandro Missineo;

(-) condanna Generali Italia s.p.a. alla rifusione in favore di Antonio Fernando Scardamaglia delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 7.655, oltre 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;

(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 23 marzo 2023.

Il Presidente

(Antonietta Scrima)

Firmato Da: GRAZIANI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: d5ac92004d0b2b537a6b0abe1b06c52 - Firmato Da: SCRIMA ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5ec99ccf44846092c81dabd4763b599e